

**BANDO PER N. 23 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI
(Anno accademico 2016/2017)**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'

VISTO

l'art.13 della Legge 2.12.1991 n.390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO

il Regolamento per le attività di collaborazione emanato dal Rettore in data 31.10.2008, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.10.2008 e l'approvazione del Senato Accademico del 21.10.2008;

VISTO

la delibera della Giunta di Facoltà del 28 Ottobre 2016, che ha assegnato n. 23 borse di collaborazione al Dipartimento di Scienze dell'Antichità,

DECRETA

ART. 1 - E' indetto, da parte del **Dipartimento di Scienze dell'Antichità**, per l'anno accademico 2016/2017, un concorso per l'attribuzione di **n. 23 borse** di collaborazione per studenti, destinate al funzionamento dei diversi settori in cui è articolata la **BIBLIOTECA del Dipartimento**

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive, da ripartirsi, secondo le esigenze interne delle strutture, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno, e da completarsi entro il 31 dicembre 2017.

I servizi richiesti ai borsisti, nell'ambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

Riordino del patrimonio librario, distribuzione e ricollocazione libri, assistenza nelle sale di lettura;

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo, dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3 - Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato per l'a.a.2016/2017 in Euro 1095,00, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono **requisiti di ammissione** per gli studenti:

1) Studenti iscritti ai corsi di laurea triennali (ex D.M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D.M. 270/04):

a) **regolare iscrizione** all'a.a. 2016/2017 **dal 2° anno al 2° fuori corso** del proprio corso di studi;

- b) aver ottenuto almeno i **2/5 del numero dei crediti**, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso **non deve superare complessivamente di due anni** la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo di cui al comma precedente solo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale, mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, **riducendo** la media ponderata dei voti degli esami di **1/30 per ogni anno fuori corso** e ripetente (anche se intermedio).

2) Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D.M. 509/99):

- a) **regolare iscrizione** all'a.a. 2016/2017 **dal 1° anno al 2° anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i **2/5 del numero dei crediti**, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso **non deve superare complessivamente di due anni** la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo di cui al comma precedente solo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale, mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, **riducendo** la media ponderata dei voti degli esami di **1/30 per ogni anno fuori corso** e ripetente (anche se intermedio).

3) Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04):

- a) **regolare immatricolazione** all'a.a. 2016-2017;
- b) **merito**, inteso come la media ponderata dei voti degli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/04), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, **riducendo** la suddetta media ponderata dei voti degli esami di **1/30 per ogni anno fuori corso** e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo di cui al comma precedente solo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale, mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso **non deve superare complessivamente di due anni** la durata legale del corso di studi, tenendo conto,

per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo di cui al comma precedente solo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale, mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

4) Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04):

- a) **regolare iscrizione** all' a.a. 2016/2017 dal 2° anno al 2° fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i **2/5 del numero dei crediti**, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso **non deve superare complessivamente di due anni** la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo di cui al comma precedente solo qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale, mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria, **riducendo** la media ponderata dei voti degli esami di **1/30 per ogni anno fuori corso** e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di **almeno un esame** (del valore minimo di **6 crediti**) da individuarsi all'interno di uno dei seguenti **raggruppamenti scientifico-disciplinari**:

- L-ANT/01 Preistoria e protostoria
- L-ANT/02 Storia greca
- L-ANT/03 Storia romana
- L-ANT/04 Numismatica
- L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche
- L-ANT/07 Archeologia classica
- L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
- L-ANT/09 Topografia antica
- L-ANT/010 Metodologie della ricerca archeologica
- L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
- L-FIL-LET/05 Filologia classica
- L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
- L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
- L-LIN/01 Glottologia e linguistica
- L-LIN/20 Lingua e traduzione neogreca
- L-OR/01 Storia del vicino Oriente antico
- L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
- L-OR/03 Assiriologia
- L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico
- L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
- L-OR/08 Ebraico

- L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte mussulmana
- L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
- L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
- L-OR/17 Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

1. studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
2. studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della I rata di iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o la II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;
3. studenti che provengano da altra Università, qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
4. studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o si laureino senza effettuare il pagamento della I e II rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
5. studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e, che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
6. studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
7. studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La **domanda di ammissione** al concorso, **indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze dell' Antichità**, dovrà essere redatta **esclusivamente per via telematica** utilizzando il format disponibile al seguente sito web:

<https://borsecoll.uniroma1.it>.

Per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, **presso la Biblioteca di Filologia greca e latina** (primo piano della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali) **esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00, entro le 12:00 di venerdì 2 dicembre.**

Per informazioni sul Bando contattare Laura Zadra: laura.zadra@uniroma1.it.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla borsa di collaborazione.

La **domanda** del candidato **deve contenere** le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui indirizzare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- l'eventuale iscrizione in regime di tempo parziale,(part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda e la relativa votazione riportata in 30esimi;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per l'a.a. 2015/2016 e di impegnarsi a versare la II rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2015/2016 ;

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l'a. a. in corso;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente, con l'indicazione della struttura presso la quale è stata svolta l'attività;
- il non aver presentato più di due domande di collaborazione per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una **Commissione** giudicatrice di 5 membri, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell' Antichità. Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato: **a)** le capacità in cui all'art.4 del presente bando; **b)** il merito e, a parità di merito, **c)** l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Il **merito** è calcolato sommando:

- la **media ponderale** dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica), che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi dal calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (*ex D.M. 270/04*) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi dal calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini;
- il **rapporto** tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- il **voto** più elevato ottenuto negli esami (per almeno 6 crediti complessivi) di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (*ex D.M. 270/04*), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (*ex D.M. 590/99*)/ laurea (*ex D.M. 270/04*), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche **entro il 2 dicembre** mediante l'affissione all'albo del Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi **10 giorni** naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 – Pertanto a partire dal 12 dicembre (in ogni caso, come già specificato, decorsi 10 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria), saranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 11 - Il compenso, quale determinato dall'art.3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore di attività, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 della sopracitata Legge 390/91.

ART. 12 – Il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Rip. IV – settore Studenti entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Roma, 2/11/2016

IL DIRETTORE
del Dipartimento di Scienze dell' Antichità
(Prof. Enzo Lippolis)